



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi
Ufficio Relazioni Sindacali

Roma, 20 MARZO 2013

prot. 35313

Alle OO.SS. rappresentative del personale
delle aree professionali TUTTE
Loro Indirizzi di Posta elettronica

Alle OO.SS. rappresentative del personale
della Area I della Dirigenza TUTTE
Loro Indirizzi di Posta elettronica

OGGETTO : Informativa.

Si trasmette copia del decreto ministeriale di riparto delle risorse di cui all'art.3,
comma 165, legge 350/2003, in via di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Il Dirigente Generale
Antonella Manno



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

VISTO l'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, concernente "disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale";

VISTO il comma 1 del citato articolo 12, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 531, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale "il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza, per gli anni 2004 e 2005, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema";

VISTO il successivo comma 2 del predetto articolo 12, il quale prevede che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma 2 che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, e che in sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1;

VISTO l'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede dall'anno 2010 una riduzione del 20 per cento delle risorse previste da speciali disposizioni di cui all'allegato B del medesimo decreto legge n. 112/2008;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9, comma 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 133;

VISTO l'articolo 4, comma 47, della legge 12 novembre 2011, n. 183;





RITENUTO di dover provvedere alla determinazione delle percentuali per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2012, tenendo conto delle risultanze del rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2010;

CONSIDERATO che, sulla base dei dati del rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 e delle comunicazioni dell'Ispettorato Generale del Bilancio prot. n. 79563. del 24 settembre 2012 e del Dipartimento delle Finanze prot. 3348/2012 datata 30 agosto 2012, le risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, sulle quali applicare le misure percentuali, ammontano, distintamente, a:

1. 899.750.154,00 Euro per le maggiori somme rimosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, analiticamente indicate nell'allegata tabella 1;
2. 461.460.608,00 euro per i risparmi di spesa connessi a controlli che hanno determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta di cui alla tabella 1;
3. 127.460.000,00 euro per i risparmi di spesa per interessi di cui all'allegata tabella 2;

RITENUTO di dover confermare la misura percentuale applicata nell'anno 2010 e cioè del 19,363 per cento per le risorse di cui ai precedenti punti 1) e 2) e del 31,031 per cento per le risorse di cui al punto 3);

CONSIDERATO che l'articolo 9, comma 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 133 destina la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, pari complessivamente ad euro 30.312.300,00, per metà al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4, comma 47, della legge 183/2011 un ulteriore 10% delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79/1997 convertito con modificazioni con la Legge n. 140/1997 già ridotte ai sensi 9, comma 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, viene destinato al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza;

CONSIDERATO che l'ammontare massimo di risorse da destinare alle predette finalità, compatibile con gli obiettivi programmatici, è di euro 303.123.300,00 da riferire quanto a euro 224.101.900,00 alle Agenzie fiscali, al Dipartimento delle finanze e all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, quanto a euro 21.428.000,00 all'Ufficio del Gabinetto, ai Dipartimenti del Ministero escluso il predetto Dipartimento delle finanze e alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze in relazione alla specificata attività di formazione del personale impiegato, quanto ad euro 15.156.150,00 al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla L. 1265/1960, quanto ad euro 15.156.150,00 al fondo di previdenza del Ministero dell'economia delle finanze e quanto ad euro 27.281.100,00 al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza;





TENUTO PRESENTE che la distribuzione di tali risorse distinta per l'Amministrazione economica e per quella finanziaria non supera i limiti fissati a legislazione vigente come evidenziato nei prospetti sotto indicati:

Assegnazioni 2004 (DM 7 LUGLIO 2005)			
	Potenziamento	Incentivi personale	Totale
Totale Agenzie – Dipartimento finanze Monopoli (A)	38.420.000	325.662.000	364.082.000
Ministero (Gabinetto, Scuola superiore dell'economia e delle finanze e Dipartimenti escluso finanze) (B)	1.480.000	81.438.000	82.918.000
Totale (A) + (B)	39.900.000	407.100.000	447.000.000

Assegnazioni ANNO 2008			
	Potenziamento	Incentivi personale	Totale
Totale Agenzie – Dipartimento finanze Monopoli (A)	34.578.000	293.095.800	327.673.800
Ministero (Gabinetto, Scuola superiore dell'economia e delle finanze e Dipartimenti escluso finanze) (B)	1.332.000	73.294.200	74.626.200
Totale (A) + (B)	35.910.000	366.390.000	402.300.000

Assegnazioni ridotte del 20% (art. 67, comma 3, dl 112/2008) e di un ulteriore 10% (art. 9, comma 33, D.L. 78/2010) ANNO 2010			
	Potenziamento	Incentivi personale	Totale
Totale Agenzie – Dipartimento finanze - Monopoli (A)	24.890.000	211.035.000	235.925.000
Ministero (Gabinetto, Scuola superiore dell'economia e delle finanze e Dipartimenti escluso Finanze) (B)	962.000	52.769.000	53.731.000
Totale (A) + (B)	25.852.000	263.804.000	289.656.000





Assegnazioni ANNO 2011 percentuali applicate nell'anno 2010			
	Potenziamento	Incentivi personale	Totale
Totale Agenzie – Dipartimento finanze - Monopoli (A)	7.786.800	186.883.200	194.670.000
Ministero (Gabinetto, Scuola superiore dell'economia e delle finanze e Dipartimenti escluso Finanze) (B)	333.200	18.280.600	18.613.800
Totale (A) + (B)	8.120.000	205.163.800	213.283.800

Assegnazioni ANNO 2012 percentuali applicate nell'anno 2010 e 2011 e applicazione articolo 4, comma 47, L. 183/2011				
	Potenziamento		Incentivi personale	Totale
		oneri indifferibili ministero economia e finanze		
Totale Agenzie – Dipartimento finanze - Monopoli (A)	13.066.900	11.533.500	211.035.000	235.635.400
Ministero (Gabinetto, Scuola superiore dell'economia e delle finanze e Dipartimenti escluso Finanze) (B)	383.600	2.498.600	21.044.400	23.926.600
Guardia di Finanza (C)		13.249.000		13.249.000
Totale (A) + (B) + (C)	13.450.500	27.281.100	232.079.400	272.811.000

RITENUTO che nel ripartire le risorse tra gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria che hanno conseguito gli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, debbano mantenersi, per quanto riguarda la quota destinata all'incentivazione, in relazione alla consistenza del personale ed alla quantità degli uffici di cui all'articolo 4, i medesimi rapporti proporzionali risultanti, dal decreto ministeriale 10 settembre 2008;

CONSIDERATI gli obiettivi e le linee strategiche dell'azione amministrativa indicati nella Direttiva Generale per l'anno 2010;





CONSIDERATO che alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla predetta Direttiva e dal citato Atto di indirizzo ha contribuito l'azione degli Uffici adibiti alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997;

TENUTO CONTO che detti Uffici hanno conseguito gli obiettivi connessi alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, come illustrato nella tabella A allegata al presente decreto;

CONSIDERATO che si è provveduto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di produttività in termini monetari con la fissazione di rapporti determinati in correlazione alle attività indicate nella richiamata tabella A;

CONSIDERATO che la contrattazione integrativa terrà conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto ai fini della corresponsione dei trattamenti economici accessori, del rapporto di correlazione tra i trattamenti da erogare e il maggiore impegno e responsabilità nello svolgimento di prestazioni lavorative fissando delle percentuali differenziate in rapporto al contributo del personale in servizio ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale;

TENUTO CONTO, altresì, della rilevanza dell'impegno richiesto al personale in relazione alle attività svolte ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover ridistribuire il numero delle unità in relazione alle attività svolte nell'anno 2011;

CONSIDERATO che risulta rispettato il limite posto dall'articolo 1, comma 531, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dall'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e quello di cui all'articolo 9, del D.L. 78/2010 atteso, rispetto all'anno 2004, le risorse complessivamente assegnate nel corrente anno risultano ridotte del 25%, considerata anche l'ulteriore riduzione del 10% prevista dall'articolo 4, comma 47, della L. 183/2011;

VISTO il decreto 18 ottobre 2012 registrato alla corte dei conti il 13 novembre 2012 reg. n. 010 foglio n. 191, con il quale sono state determinate le misure percentuali da applicare sulle risorse di cui al comma 1 del citato articolo 12, come sostituito dall'articolo 3, comma 15, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 531, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la nota n. 36320 del 30 ottobre 2012 dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato, con la quale viene rappresentata l'esigenza di incrementare le risorse assegnate in relazione al transito nei propri ruoli di 1350 unità di personale proveniente dalle sopresse Direzioni Territoriali dell'Economia e delle finanze in applicazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del D.L. 40 del 25 marzo 2010, convertito nella legge n. 73 del 22 maggio 2010;

CONSIDERATO che le unità di personale confluite nell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 12 del decreto-legge n. 79 del 2007;





VISTO il decreto ministeriale 18 marzo 2013 di annullamento del precedente decreto 18 ottobre 2012;

VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2013, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2013, reg. 2, foglio 198, con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze delega il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, dott. Gianfranco Polillo, alla firma del presente decreto;

DECRETA

Articolo 1

Le percentuali da applicare distintamente per l'Amministrazione economica e per quella finanziaria su ciascuna delle risorse di rispettiva competenza riferite al rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 sono individuate in quelle applicate con D.M. 6 ottobre 2010 nelle seguenti misure:

1) Amministrazione finanziaria

- a) 19.363 % per le somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, pari a **899.750.154** euro, come indicate nell'allegata tabella 1;
- b) 19.363 % per i risparmi di spesa connessi a controlli che hanno determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta, pari a **461.460.608** euro, come indicati nell'allegata tabella 1;

2) Amministrazione economica

- a) 31,031 % per i risparmi di spesa per interessi pari a **127.460.000** euro, come indicati nell'allegata tabella 2.

Articolo 2

Ai sensi dell'art. 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 133 una quota pari ad euro 30.312.300,00 dell'importo complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 1 è destinato per euro 15.156.150,00 al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e per euro 15.156.150,00 al fondo di previdenza del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 4, comma 47, della legge 183/2011 una quota pari ad euro 27.281.100,00 dell'importo complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1 e 2 è destinato al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza.





La distribuzione delle quote tra l'Amministrazione economica, l'Amministrazione finanziaria e il Corpo della Guardia di Finanza è stata determinata sulla base delle unità di personale in servizio al 31 dicembre 2011 rilevate dal Conto Annuale.

Articolo 4

In conformità alle risorse rilevate ed alle percentuali applicate l'importo complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, pari a euro 272.811.000,00, è destinato per euro 37.494.700,00 al potenziamento e ad oneri indifferibili, ripartito tra Amministrazione finanziaria e Amministrazione economica rispettivamente per gli importi di euro 21.363.600,00 ed euro 2.882.100,00 ed euro 13.249.000,00 al Corpo della Guardia di Finanza così suddivisi:

UFFICI	POTENZIAMENTO		
	ONERI INDIFFERIBILI Art. 4, comma 47, DL. 183/2011		TOTALE
Agenzia delle entrate	6.640.200	5.659.450	12.299.650
Agenzia delle dogane	1.701.000	1.449.800	3.150.800
Agenzia del territorio	2.007.400	1.710.950	3.718.350
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	70.200	59.800	130.000
Dipartimento delle finanze	1.114.700	950.100	2.064.800
TOTALE Agenzie - Dip. Finanze- Monopoli	11.533.500	9.830.000	21.363.600
Gabinetto	35.200	5.400	40.600
Dip. Amministrazione generale del personale	1.231.300	189.000	1.420.300
Dipartimento tesoro	175.500	26.900	202.400
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	1.056.600	162.200	1.218.800
TOTALE Ministero (Gabinetto e Dipartimenti)	2.498.600	383.500	2.882.100
Corpo della Guardia di Finanza	13.249.000		13.249.000
TOTALE	27.281.100	10.213.500	37.494.700





Il restante importo, pari a euro **235.316.300,00** comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, è destinato al fondo per il trattamento accessorio del personale ed è ripartito, in relazione alle attività svolte, tra Amministrazione finanziaria e Amministrazione economica nel modo seguente:

1) Amministrazione finanziaria

- Agenzie fiscali, Dipartimento delle finanze e Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, euro 214.271.900,00;

2) Amministrazione economica

- Uffici del Gabinetto, Scuola Superiore Economia e finanze e Dipartimenti del Ministero (escluso Dipartimento finanze) euro 21.044.400,00.

Articolo 5

Gli importi di cui all'articolo 4, comma 2, punto 1 e 2, tenuto conto del conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12, comma 1 della legge 79/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, del numero delle unità in servizio nonché del contributo degli uffici, è suddiviso in relazione alla modifica apportata al citato articolo 12 dall'articolo 1, comma 531 della legge 296/2006 e a quanto previsto dall'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:

UFFICI	IMPORTO
Agenzia delle entrate	128.141.400
Agenzia delle dogane	33.316.800
Agenzia del territorio	28.831.800
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	7.401.500
Dipartimento delle finanze	16.580.400
Ministero (Uffici di diretta collaborazione, Scuola Superiore, Dipartimenti escluso Dipartimento Finanze)	21.044.400

Le suindicate risorse sono cumulabili con quelle previste all'art. 1, comma 286, della legge finanziaria 2007 n. 296, quest'ultime derivanti da entrate non correlate alle attività di cui all'allegato A e che vanno a confluire al Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale.

La suindicata distribuzione di risorse tiene conto delle prestazioni rese in relazione alla riduzione delle risorse disponibili.





Articolo 6

Fermo restando la indicata ripartizione, la contrattazione integrativa individua i tempi e le modalità di erogazione delle risorse destinate all'incentivazione del personale. La contrattazione assicura, altresì, criteri di differenziazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed all'apporto individuale anche tenendo conto del rapporto del contributo del personale in servizio presso gli Uffici le cui competenze, sulla scorta degli atti di organizzazione interna, sono direttamente correlate alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 79/1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

La contrattazione integrativa stabilisce inoltre la quota da attribuire al personale dirigente che, in ogni caso, non può eccedere la percentuale delle risorse assegnate stabilita dall'art. 5 del decreto ministeriale 10 settembre 2008. In conformità a quanto previsto dal D.Lvo 150/2009 la successiva ripartizione assicura il rispetto di criteri di selettività, tenendo conto delle risultanze dei sistemi di valutazione e del contributo dei dirigenti preposti agli Uffici le cui competenze, sulla scorta degli atti di organizzazione interna, sono direttamente correlate alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 79/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Al personale dirigente di prima fascia è assegnata una quota, in misura da stabilire fino al 10% del totale delle risorse destinate alla dirigenza.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li

Per il Ministro

il Sottosegretario di Stato

Dott. Gianfranco Polillo
Gianfranco Polillo

